


# GAZZETTA UFFICIALE



## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Sabato, 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Numero 300

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annuo L. 45 - Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

Le rinnovazioni degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionale con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei moduli stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

### AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2014.  
Contributo dovuto dal comune di Terni per l'avvenuta aggregazione delle frazioni di Macerino e Portaria del comune di Acquasparta . . . . . Pag. 5806

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934, n. 2015.  
Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato . . . . . Pag. 5808

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. 2016.  
Autorizzazione al comune di Prizzi ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G. . . . . Pag. 5807

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. 2017.  
Autorizzazione al comune di Cervinara ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G. . . . . Pag. 5807

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 2018.  
Approvazione del nuovo statuto della R. Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze di Arezzo. . . . . Pag. 5807

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 2019.  
Approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo di Brescia. . . . . Pag. 5807

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 2020.  
Approvazione del nuovo statuto della Società archeologica comense di Como . . . . . Pag. 5808

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2021.  
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Arezzo-Sinalunga. . . . . Pag. 5808

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1934.  
Approvazione delle condizioni generali relative alle polizze denominate della « casa » e del « campo » presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste. . . . . Pag. 5808

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1934.  
Approvazione della nuova tabella dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero. . . . . Pag. 5808

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1934.  
Determinazione per l'anno 1935, delle quote per tessera, contributo associativo e suppletivo a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione nazionale fascista dei lavoratori dell'agricoltura . . . . . Pag. 5811

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1934.  
Determinazione, per l'anno 1935, della quota per tessera e contributo associativo a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori . . . . . Pag. 5812

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1934.

Modificazione del regolamento della Società Anonima Magazzini Generali di Gioia Tauro (Reggio Calabria) . . . Pag. 5812

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1934.

Obbligo della presentazione alla Dogana delle denunce di esportazione per le merci destinate verso tutti i paesi aventi con l'Italia accordi di compensazione . . . . . Pag. 5813

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . . Pag. 5813

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 5814

### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, concernente provvedimenti in materia di tasse automobilistiche . . . . . Pag. 5814

R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, concernente nuove norme per le dichiarazioni dei redditi di categoria C. 2. . . . . Pag. 5814

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo « S. Giuseppe - Prospettiva - Ricavassa » in provincia di Cuneo . . . . . Pag. 5814

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo « Venasca - Brossasco - Rossana » in provincia di Cuneo . . . . . Pag. 5814

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite . . . . . Pag. 5814

Rettifiche d'intestazione . . . . . Pag. 5815

### CONCORSI

Ministero della marina:

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine nel ruolo dei Regi arsenali militari marittimi . . . . . Pag. 5817

Concorso a 5 posti di inserviente nel ruolo dell'Amministrazione centrale. . . . . Pag. 5819

### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 22 DICEMBRE 1934-XIII:

Ministero delle finanze - Ragioneria generale dello Stato: Situazione numerica dei personali civili e militari e spesa relativa al 1° luglio 1934-XII.

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2014.

Contributo dovuto dal comune di Terni per l'avvenuta aggregazione delle frazioni di Macerino e Portaria del comune di Acquasparta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1929, n. 57, col quale le frazioni Macerino e Portaria del comune di Acquasparta, venivano aggregate al comune di Terni;

Veduto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Veduto che le variazioni territoriali disposte dal citato R. decreto 3 gennaio 1929, n. 57, ebbero attuazione a decorrere dal 1° settembre 1929;

Veduta la deliberazione del podestà di Terni e quelle del Regio provveditore agli studi di Perugia;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo che il comune di Terni deve versare a norma dell'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'avvenuta aggregazione delle frazioni Macerino e Portaria del comune di Acquasparta, dal 1° settembre 1929 al 31 dicembre 1931 è determinato in annue L. 17.283,95.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 354, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934, n. 2015.

Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'anno 1935 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottoindicati militari in congedo illimitato, se residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa, delle classi 1909 e 1910, ascritti alla forza in congedo dell'arma del genio — radiotelegrafisti (limitatamente a quelli inseriti nel fascicolo 22 A dei ruoli 115) — residenti in tutti i distretti militari del Regno;

b) sottufficiali e militari di truppa istruiti come radiotelegrafisti (limitatamente agli specialisti), della classe 1909, appartenenti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri, alla cavalleria ed all'artiglieria e residenti in tutti i distretti militari del Regno;

c) sottufficiali e militari di truppa degli alpini, della classe 1907, dei sottotenenti distretti e zone militari di distretto a fianco di essi indicate:

Parma - Como - Sondrio - Verona - Mantova - Vicenza - Trento - Bolzano - Bergamo - Brescia - Treviso - Udine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Treviso - Padova - Belluno - Sacile - Gorizia - Trieste - Pola - Bologna 1 - Modena - Reggio Emilia - Chieti - Teramo - Aquila - Sulmona;

d) sottufficiali e militari di truppa dell'artiglieria alpina (già artiglieria da montagna), della classe 1908, dei sottotenenti distretti:

Parma - Como - Monza - Sondrio - Verona - Mantova -  
Vicenza - Trento - Bolzano - Bergamo - Brescia - Treviglio -  
Udine - Treviso - Padova - Belluno - Sacile - Gorizia - Trieste  
Pola - Bologna - Ravenna - Modena - Forlì.

## Art. 2.

La durata del richiamo sarà:

a) di 30 giorni per i militari appartenenti al genio radio-telegrafisti ed ai radiotelegrafisti appartenenti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri, alla cavalleria ed all'artiglieria;

b) di 20 giorni per i militari appartenenti agli alpini ed all'artiglieria alpina.

Il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1934 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 354, foglio 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. 2016.

Autorizzazione al comune di Prizzi ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Prizzi è autorizzato ad applicare fino al 30 giugno 1936, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 354, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. 2017.

Autorizzazione al comune di Cervinara ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cervinara è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1936, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 354, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 2018.

Approvazione del nuovo statuto della R. Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze di Arezzo.

N. 2018. R. decreto 11 ottobre 1934, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della R. Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze di Arezzo.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 2019.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo di Brescia.

N. 2019. R. decreto 11 ottobre 1934, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Ateneo di Brescia.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 2020.

Approvazione del nuovo statuto della Società archeologica comense di Como.

N. 2020. R. decreto 11 ottobre 1934, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società archeologica comense di Como.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2021.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Arezzo-Sinalunga.

N. 2021. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Arezzo-Sinalunga.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1934.

Approvazione delle condizioni generali relative alle polizze denominate della « casa » e del « campo » presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza, denominate della casa e del campo, relative all'assicurazione, senza visita medica limitata ad un capitale di L. 5000 a premio costante e temporanea a capitale e a premio decrescente;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali di polizza, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

a) condizioni generali denominate « polizza della casa » relative all'assicurazione temporanea, senza visita medica, a capitale ed a premio costante;

b) condizioni generali denominate « polizza del campo » relative all'assicurazione temporanea, senza visita medica, a capitale ed a premio costante;

c) condizioni generali denominate « polizza della casa » relative all'assicurazione senza visita medica, a capitale ed a premio decrescente;

d) condizioni generali denominate « polizza del campo » relative all'assicurazione senza visita medica, a capitale ed a premio decrescente.

Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

(10507) p. Il Ministro: ASQUINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1934.

Approvazione della nuova tabella dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1933, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 23 novembre 1932, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Ritenuta la necessità di introdurre nella tabella stessa le modificazioni determinate in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel capoverso successivo, la tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 30 novembre 1933, è abrogata e sostituita da quello di cui al precedente art. 1.

L'Istituto nazionale per l'esportazione è autorizzato a consentire le spedizioni all'estero di riso nazionale lavorato corrispondente alle caratteristiche e munito delle denominazioni previste dalla tabella di cui al precedente comma, in quanto trattasi di partite oggetto di contratti conclusi con gli acquirenti esteri anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e semprechè tali contratti siano denunciati all'Istituto predetto entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

p. Il Ministro per le corporazioni:  
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ACERDO.

**Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.****TIPY RISO ITALIANO « CAROLINA ».***Carolina sublime speciale N. 1.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Bertone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

**Tolleranze:**

- 10 % di grani striati rossi;
- 2 % di rottura grossa;
- 1 1/2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

*Carolina sublime speciale N. 2.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà tipi Roma, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

**Tolleranze:**

- 10 % di grani striati rossi;
- 2 % di rottura grossa;
- 2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

*Carolina sublime N. 1.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Alorio, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

**Tolleranze:**

- 8 % di grani striati rossi;
- 2 % di rottura grossa;
- 1 1/2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

*Carolina sublime N. 2.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Ardizzone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

**Tolleranze:**

- 8 % di grani striati rossi;
- 2 % di rottura grossa;
- 1 1/2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

*Carolina diamante speciale.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

**Tolleranze:**

- 6 % di grani striati rossi;
- 2 1/2 % di rottura grossa;
- 2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

*Carolina diamante extra.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

**Tolleranze:**

- 10 % di grani striati rossi;
- 2 1/2 % di rottura grossa;
- 2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

**TIPY RISO ITALIANO « GIGANTE ».***Gigante sublime oppure Vialone.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

**Tolleranze:**

- 3 % di grani striati rossi;
- 2 1/2 % di rottura grossa;
- 2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

*Gigante extra oppure Maratelli extra.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

**Tolleranze:**

- 2 % di grani striati rossi;
- 2 1/2 % di rottura grossa;
- 2 1/2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

*Gigante oppure Maratelli.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di alto grado di purezza buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

**Tolleranze:**

- 2 % di grani striati rossi;
- 3 % di rottura grossa;
- 2 1/2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

Per tutti i tipi Carolina e Gigante suindicati sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato (o naturale) a oleato (o camolino) e a brillato.

Per il riso a raffinato (o naturale) e a oleato (o camolino) è prescritto aggiungere alla denominazione l'indicazione del tipo di lavorazione.

Per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è portata al 14 %.

E inoltre tollerata per tutti i tipi la presenza di grani spuntati in quantità non superiore al 2% oltre la percentuale normale di rottura.

## TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

*Splendore sublime* oppure A.A.A.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinesa originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

## Tolleranze:

- 2 % di grani striati rossi;
- 2 % di rottura grossa;
- 1 1/2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

*Splendore superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinesa originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

## Tolleranze:

- 3 % di grani striati rossi;
- 2 % di rottura grossa;
- 2 % di grani gessati;
- 1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 1/4 % di grani ambrati;
- 13 1/2 % di umidità.

*Oleato sublime* oppure *Camolino sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinesa originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

## Tolleranze:

- 2 % di grani striati rossi;
- 2 % di rottura grossa;
- 1 1/2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 14 % di umidità.

*Oleato superiore* oppure *Camolino superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinesa originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

## Tolleranze:

- 3 % di grani striati rossi;
- 2 % di rottura grossa;
- 2 % di grani gessati;
- 1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 1/4 % di grani ambrati;
- 14 % di umidità.

*Naturale sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinesa originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

## Tolleranze:

- 2 % di grani striati rossi;
- 2 % di rottura grossa;
- 1 1/2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

*Naturale superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinesa originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

## Tolleranze:

- 3 % di grani striati rossi;
- 2 % di rottura grossa;
- 2 % di grani gessati;
- 1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 1/4 % di grani ambrati;
- 13 1/2 % di umidità.

Nei tipi Originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in quantità non superiore all'1% oltre la percentuale normale di rottura.

*Tolleranze.* — Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

*Purezza.* — L'alto grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

*Lavorazione di 1° grado.* — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda.

*Lavorazione di 2° grado.* — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

*Lavorazione a raffinato.* — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albumo.

*Lavorazione a oleato (camolino).* — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albumo con olio inodoro e commestibile.

*Lavorazione a brillato.* — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillante al riso.

*Grani striati rossi.* — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature anche accentuate di colore rosso.

*Rottura grossa.* — Comprende soltanto il *corpetto* e la *mezzagrana grossa*. Per quanto riguarda i tipi Carolina è considerata « rottura grossa » la grana inferiore a tre quarti della normale.

*Grani gessati.* — Sono quelli che si presentano opachi o farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

*Grani vaiolati.* — Sono quelli che portano una macchia alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri.

*Grani ambrati.* — Sono quelli di minore trasparenza e con leggera tinta giallognola.

**Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.**

TIPI	Grado di lavorazione	Tolleranze					Umidità (2)
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani velati o con striature nere	Grani ambrati	
		%	%	%	%	%	%
<b>Tipi riso italiano « Carolina » (1)</b>							
1. Carolina sublime spec. n. 1	1°	10	2	1 1/2	1/4	—	13 1/2
2. Carolina sublime spec. n. 2	1°	10	2	2	1/4	—	13 1/2
3. Carolina sublime n. 1 . . .	1°	8	2	1 1/2	1/4	—	13 1/2
4. Carolina sublime n. 2 . . .	1°	8	2	1 1/2	1/4	—	13 1/2
5. Carolina diamante speciale	1°	6	2 1/2	2	1/4	—	13 1/2
6. Carolina diamante extra .	2°	10	2 1/2	2	1/4	—	13 1/2
<b>Tipi riso italiano « Gigante » (1)</b>							
1. Gigante sublime <i>oppure</i> Violone . . . . .	2°	3	2 1/2	2	1/4	—	13 1/2
2. Gigante extra <i>oppure</i> Maratelli extra . . . . .	1°	2	2 1/2	2 1/2	1/4	—	13 1/2
3. Gigante <i>oppure</i> Maratelli .	2°	2	3	2 1/2	1/4	—	13 1/2
<b>Tipi riso italiano « Originario »</b>							
1. Splendore sublime <i>oppure</i> A.A.A. . . . . .	1°	2	2	1 1/2	1/4	—	13 1/2
2. Splendore superiore . . . . .	2°	3	2	2	1/2	1/4	13 1/2
3. Oleato sublime <i>oppure</i> Camolino sublime . . . . .	1°	2	2	1 1/2	1/4	—	14
4. Oleato superiore <i>oppure</i> Camolino superiore . . . . .	2°	3	2	2	1/2	1/4	14
5. Naturale sublime . . . . .	1°	2	2	1 1/2	1/4	—	13 1/2
6. Naturale superiore . . . . .	2°	3	2	2	1/2	1/4	13 1/2

(1) Tutti i tipi sono ammessi nelle tre lavorazioni a raffinato, a oleato e a brillato.

(2) Per la lavorazione a oleato anche dei tipi fini il grado di umidità è portato al 14%.

Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII.

p. Il Ministro per le corporazioni:  
ASQUINI.

(10502)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1934.

**Determinazione per l'anno 1935, delle quote per tessera, contributo associativo e suppletivo a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione nazionale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.**

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura concernente le quote per tessera, contributo associativo e suppletivo per gli iscritti alle dipendenti Associazioni per l'anno 1935-XIII;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

E approvata la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, e pertanto le quote per tessera, contributo associativo e suppletivo, a carico per gli iscritti alle Associazioni aderenti alla predetta Confederazione, per l'anno 1935-XIII, restano fissate nelle seguenti misure:

**Tessera:** uomo L. 1 (una), donna L. 1 (una).

**Contributo associativo (per tutte le categorie):** uomo L. 5 (cinque), donna L. 3 (tre).

**Contributo suppletivo:**

per le provincie di Agrigento, Alessandria, Aosta, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Enna, Fiume, Frosinone, Grosseto, Lucca, Messina, Perugia, Pescara, Pisa, Ragusa, Rieti, Siracusa, Sondrio, Spezia, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Trieste, Varese, Viterbo: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 4 (quattro), donna L. 2 (due);

per le provincie di Bolzano, Caltanissetta, Catania, Genova, Gorizia, Lecce, Macerata, Matera, Napoli, Potenza, Savona, Vercelli: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 4 (quattro), donna L. 4 (quattro);

per le provincie di Ascoli Piceno, Avellino, Cagliari, Catanzaro, Imperia, Nuoro, Pesaro, Pola, Sassari: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 2 (due), donna L. 1 (una);

per le provincie di Ancona e Belluno: salariati e braccianti: uomo L. 2 (due), donna L. 1 (una), coloni e mezzadri: uomo L. 4 (quattro), donna L. 2 (due), maestranze specializzate: uomo L. 2 (due), donna L. 1 (una);

per le provincie di Brescia e Salerno: coloni e mezzadri, salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 5 (cinque), donna L. 3 (tre);

per le provincie di Milano e Padova: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 6 (sei), donna L. 4 (quattro);

per le provincie di Roma e Littoria: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 6 (sei), donna L. 3 (tre);

per le provincie di Rovigo e Verona: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 8 (otto), donna L. 5 (cinque);

Aquila: salariati e braccianti: uomo L. 2 (due), donna L. 1 (una), coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 4 (quattro), donna L. 2 (due);

Arezzo: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 1 (una), donna L. 1 (una);

Bergamo: coloni e mezzadri: uomo L. 12 (dodici), donna L. 6 (sei), salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 4 (quattro), donna L. 4 (quattro);

Bologna: coloni e mezzadri: uomo L. 20 (venti), donna L. 10 (dieci), salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 16 (sedici), donna L. 9 (nove);

Carrara: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 2 (due), donna L. 2 (due);

Cremona: coloni e mezzadri: uomo L. 12 (dodici), donna L. 12 (dodici), salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 8 (otto), donna L. 6 (sei);

Ferrara: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 16 (sedici), donna L. 10 (dieci);

Firenze: coloni e mezzadri: uomo L. 5 (cinque), donna L. 5 (cinque), salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 4 (quattro), donna L. 2 (due);

Roggia: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 6 (sei), donna L. 2 (due);

Forlì: coloni e mezzadri, salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 4 (quattro), donna L. 1 (una);

Livorno: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 6 (sei), donna L. 1 (una);

Mantova: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 10 (dieci), donna L. 1 (una);

Modena: salariati e braccianti zone montane: uomo L. 1 (una), donna L. 1 (una), altre zone: uomo L. 2 (due), donna L. 1 (una); coloni e mezzadri zone montane: uomo L. 6 (sei), donna L. 3 (tre); altre zone: uomo L. 22 (ventidue), donna L. 5 (cinque); maestranze specializzate zone montane: uomo L. 1 (una), donna L. 1 (una), altre zone: uomo L. 2 (due), donna L. 1 (una);

Novara: salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 9 (nove), donna L. 6 (sei), coloni e mezzadri: uomo L. 4 (quattro), donna L. 4 (quattro);

Palermo: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate, pastori di Palermo: uomo L. 4 (quattro), donna L. 4 (quattro);

Parma: salariati e braccianti fissi e avventizi, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 10 (dieci), donna L. 5 (cinque);

Pavia: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 6 (sei), donna L. 5 (cinque);

Piacenza: salariati e braccianti: uomo L. 8 (otto), donna L. 3 (tre), coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 8 (otto), donna L. 4 (quattro);

Pistoia: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 6 (sei), donna L. 6 (sei);

Ravenna: coloni e mezzadri: uomo L. 15 (quindici), donna L. 8 (otto), salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 10 (dieci), donna L. 4 (quattro);

Reggio Calabria: coloni e mezzadri: uomo L. 6 (sei), donna L. 4 (quattro), salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 4 (quattro), donna L. 2 (due);

Reggio Emilia: salariati e braccianti zone montane ed altre zone: uomo L. 8 (otto), donna L. 4 (quattro), coloni e mezzadri: uomo L. 10 (dieci), donna L. 10 (dieci), maestranze specializzate: uomo L. 8 (otto), donna L. 8 (otto);

Siena: salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 2 (due), donna L. 1 (una), coloni e mezzadri: uomo L. 7 (sette), donna L. 3 (tre);

Terni: salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 4 (quattro), donna L. 2 (due), coloni e mezzadri: uomo L. 6 (sei), donna L. 6 (sei);

Torino: salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 5 (cinque), donna L. 5 (cinque), coloni e mezzadri: uomo L. 8 (otto), donna L. 4 (quattro);

Treviso: salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 6 (sei), donna L. 2 (due), coloni e mezzadri: uomo L. 6 (sei), donna L. 6 (sei);

Udine: salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 4 (quattro), donna L. 2 (due), coloni e mezzadri: uomo L. 10 (dieci), donna L. 5 (cinque);

Venezia: salariati e braccianti, coloni e mezzadri, maestranze specializzate: uomo L. 9 (nove), donna L. 6 (sei);

Vicenza: salariati e braccianti, maestranze specializzate: uomo L. 5 (cinque), donna L. 2 (due), coloni e mezzadri: uomo L. 4 (quattro), donna L. 4 (quattro).

Per tutte le provincie: impiegati aziende agricole: uomo L. 4 (quattro), donna L. 2 (due).

E' vietato di affidare la riscossione dei suddetti contributi agli esattori delle imposte dirette.

Nessun altro contributo che non sia previsto da disposizioni di legge e di contratto collettivo potrà essere richiesto ai lavoratori dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

p. Il Ministro: BIAGI.

(10508)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1934.

**Determinazione, per l'anno 1935, della quota per tessera e contributo associativo a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.**

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione fascista degli agricoltori, concernente la quota per tessera e contributo associativo per gli iscritti alle dipendenti Associazioni per l'anno 1935;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

La quota per tessera e contributo associativo a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, per l'anno 1935, è fissata nella seguente misura:

proprietari ed affittuari conduttori L. 15 (quindici);  
proprietari con beni affittati L. 15 (quindici);  
proprietari ed affittuari coltivatori diretti L. 3 (tre);  
dirigenti di aziende agricole L. 12 (dodici).

Nessun altro contributo che non sia previsto da disposizioni di legge e di contratto collettivo potrà essere richiesto agli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

p. Il Ministro: BIAGI.

(10509)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1934.

**Modificazione del regolamento della Società Anonima Magazzini Generali di Gioia Tauro (Reggio Calabria).**

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, nonché il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società anonima Magazzini generali dell'Italia meridionale e insulare, succeduta ai « Magazzini generali oli di Calabria », a gestire magazzini generali in Gioia Tauro;

Vista la istanza della Società anonima suddetta intesa ad ottenere l'autorizzazione a modificare il regolamento e le tariffe;

Esaminato il parere espresso dal Consiglio dell'economia corporativa di Reggio Calabria nella seduta del 20 settembre 1934-XII;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il regolamento, la tariffa e le relative norme di applicazione per il deposito delle merci della Soc. an. Magazzini generali Italia meridionale e insulare, con sede in Gioia Tauro, sono modificate secondo il testo depositato a norma di legge, rogato dal notaio gr. uff. Francesco D'Alessandro il 27 luglio 1933-XII in Napoli ed approvato dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Calabria nella seduta del 20 settembre 1934-XII.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, addì 11 dicembre 1934 - Anno XIII

*p. Il Ministro: ASQUINI.*

(10510)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1934.

**Obbligo della presentazione alla Dogana delle denunce di esportazione per le merci destinate verso tutti i paesi aventi con l'Italia accordi di compensazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

ED

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1934 contenente norme per regolare i pagamenti fra l'Italia e la Germania;

Ritenuta la necessità di estendere alle esportazioni verso gli altri Stati con i quali vigono accordi di compensazione, l'obbligo della presentazione della denuncia alla Regia dogana, sancito dal decreto Ministeriale suindicato;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto Ministeriale 28 settembre 1934, concernenti l'obbligo dell'esportatore di merci verso la Germania di presentare alle Dogane del Regno, all'atto dell'esportazione, apposita denuncia in triplice esemplare, sono estese a tutte le esportazioni verso Stati coi quali vigono accordi di compensazione.

Ai contravventori si applicano le sanzioni richiamate o previste all'art. 11 del sopraindicato decreto Ministeriale 28 settembre 1934.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1935-XIII.

Roma, addì 19 dicembre 1934 - Anno XIII

*Il Ministro per le finanze:*

JUNG.

*Il Ministro per gli affari esteri:*

MUSSOLINI.

*Il Ministro per le corporazioni:*

MUSSOLINI.

*Il Ministro per la grazia e giustizia:*

DE FRANCISCI.

(10520)

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 2491 B.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Michele, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Billich, nato a Sanvincenti il 15 febbraio 1867 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Eufemia Liubicich, nati a Sanvincenti: Giuseppe il 13 febbraio 1897, Caterina l'11 dicembre 1899 e Matteo il 21 settembre 1901, alla nuora Billich Maria di Antonio e fu Fosca Bursich moglie di Giuseppe Billich, nata a Sanvincenti il 26 ottobre 1894 ed ai nipoti, figli di Giuseppe Billich e di Maria Billich, nati a Sanvincenti: Marco il 19 marzo 1920, Carlo il 31 agosto 1921, Giuseppe l'8 gennaio 1924, Fosca il 1° settembre 1925 ed Eufemia il 14 maggio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto: FOSCHI.*

8460)

N. 2484 B.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Martino, figlio del fu Giacomo e della fu Mattea Razan, nato a Sanvincenti il 20 ottobre 1866 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Mattea di Michele e di Fosca Petrovich, nata a Sanvincenti il 13 giugno 1874 ed ai figli nati a Sanvincenti: Martino il 12 marzo 1892, Fosca il 3 settembre 1897, Eufemia l'11 aprile 1905, Giuseppe il 18 marzo 1907, Oliva il 15 marzo 1910 e Felice il 9 ottobre 1913, alla nuora Bursich Fosca di Vincenzo e fu Eufemia Mazzan, nata a Sanvincenti il 16 aprile 1899, moglie di Martino Billich ed ai nipoti figli di Martino Billich e di Fosca Bursich, nati a Sanvincenti: Vladimiro il 30 maggio 1921 e Maria il 4 aprile 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8461)

## AVVISO DI RETTIFICA.

Nel testo dello statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, approvato con R. decreto 16 agosto 1934, n. 1910, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 1° dicembre 1934-XIII (pag. 8) al terzo comma dell'art. 1, ove è detto: « Confederazione fascista dei commercianti » deve invece leggersi: « Confederazione fascista degli industriali ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE  
AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 18 dicembre 1934 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1934, n. 295, concernente provvedimenti in materia di tasse automobilistiche.

(10521)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 18 dicembre 1934-XIII, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, concernente nuove norme per le dichiarazioni dei redditi di categoria C. 2.

(10522)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
E DELLE FORESTEApprovazione dello statuto del Consorzio irriguo  
« S. Giuseppe - Prospettiva - Ricavassa » in provincia di Cuneo.

Con decreto Ministeriale del 13 dicembre 1934-XIII, n. 5313, è stato approvato, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio irriguo S. Giuseppe - Prospettiva - Ricavassa, con sede nel comune di Racconigi (provincia di Cuneo).

(10512)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo  
« Venasca - Brossasco - Rossana » in provincia di Cuneo.

Con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1934-XIII, n. 5474, è stato approvato, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio irriguo Venasca - Brossasco - Rossana, con sede nel comune di Venasca (provincia di Cuneo).

(10513)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 268.

Media dei cambi e delle rendite  
del 20 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.725
Inghilterra (Sterlina)	57.90
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	370.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canada (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.595
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Florino)	7.932
Polonia (Zloty)	221 —
Rumunia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	84.675
Id. 3.50 % (1902)	83.30
Id. 3 % lordo	63.90
Prestito Conversione 3.50 %	83.675
Obbligazioni Venezia 3.50 %	91.65
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	102.90
Id. id. 5 % id. 1941	103.50
Id. id. 4 % id. 1943	99.275

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 %	290001	35 —	Biglietti <i>Farmacista</i> Giovanni fu Domenico, dom. a Sciolze (Torino) ipotecata.	Biglietti <i>Melchiorre-Giovanni-Battista</i> fu Domenico, dom. come contro, ipotecata.
"	143468	17,50	Ballabio <i>Enrichetta</i> di Anacleto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Senago (Milano).	Ballabio <i>Anna</i> di Anacleto, minore ecc. come contro.
"	258218	287 —	De Palo <i>Nicola</i> fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Moramarco Chiara fu Domenico, ved. di De Palo Vincenzo, dom. a Gravina di Puglia (Bari).	De Palo <i>Angelo-Nicolò</i> fu Vincenzo, minore ecc. come contro.
"	434506	171,50	Gibuzzi Anacleto fu <i>Carlo-Giuseppe</i> , dom. a Gravedona (Como).	Gibuzzi Anacleto- <i>Riccardo</i> fu <i>Giuseppe-Carlo</i> dom. come contro.
"	303821	51,50	Ansaldi <i>Alberto</i> di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mombello Monferrato (Alessandria).	Ansaldi <i>Umberto</i> di Pietro, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale 1° serie	735	Cap. 11.500 —	Borella <i>Maria</i> fu Italo, minore sotto la tutela di Cipelli Rosa	Borella <i>Mario</i> fu Italo, minore ecc. come contro.
3,50 %	122055	490 —	Locatelli Teresa fu Rocco, minore sotto la p. p. della madre Banderali <i>Angela</i> di Ambrogio, vedova Locatelli, dom. a Garlasco (Pavia); con usufrutto vitalizio a Banderali <i>Angela</i> di Ambrogio, ved. di Locatelli Rocco, dom. a Garlasco.	Locatelli Teresa fu Rocco, minore sotto la p. p. della madre Banderali <i>Maria-Angela</i> di Ambrogio, ved. ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Banderali <i>Maria-Angela</i> di Ambrogio, ved. ecc. come contro.
"	125315	350 —	<i>Caquatto</i> Maria fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Mantino Caterina, moglie di <i>Caquatto</i> Gio. Battista, dom. a Castellamonte (Torino).	<i>Caquatti</i> Maria fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Montino Caterina, moglie di <i>Caquatti</i> Gio. Battista, dom. come contro.
"	734408	169 —	Casale <i>Giuseppina</i> fu Girolamo, moglie di	Casale <i>Caterina-Maria-Giuseppa</i> fu Girolamo, moglie ecc. come contro.
"	759175	42 —	Tuozzo Gioacchino di Michele, dom. a Sala Consilina (Salerno).	
"	108152	105 —	<i>Carluccini</i> Filomena fu Gaetano, ved. di	<i>Carluccino</i> Filomena fu Gaetano, ved. ecc. come contro.
"	143756	560 —	Mappelli Luigi, dom. a Napoli.	
"	407800	507,50	Liberti Giuseppe di <i>Amerigo</i> , dom. a Treviso, vincolata.	Liberti Giuseppe di <i>Americo</i> , dom. a Treviso, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 15 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10497)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3 pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	152010	280 -	Javelli <i>Luigi-Lodovico</i> fu Francesco, domt. a Bersezio (Cuneo).	Javelli <i>Ludovico-Sebastiano</i> fu Francesco, domt. come contro.
3,50 %	152011	140 -	Armando Marianna fu <i>Francesco</i> , moglie di Javelli <i>Luigi-Lodovico</i> fu Francesco, domt. a Bersezio (Cuneo).	Arnaudo Marianna fu <i>Giuseppe</i> , moglie di Javelli <i>Ludovico-Sebastiano</i> fu Francesco, domt. come contro.
3,50 %	72302	203 -	Piscitelli Vincenzo fu Angelo, domt. ad Acerra (Caserta).	Piscitelli Vincenzo fu Angelo, <i>minore sotto la p. p. della madre d'Anna Antonietta</i> , domt. come contro.
Cons. 5 %	352663	200 -	Brunetti <i>Alberto</i> di Pasquale, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Vairano Patenora (Caserta).	Brunetti <i>Alfredo</i> di Pasquale, minore ecc. come contro.
Prestito Nazionale 5 %	31076	500 -	<i>Rabucci</i> Adele, minore sotto la tutela legale della madre Scaccaglia Alice, nubile, domiciliata a Parma.	<i>Scaccaglia</i> Adele di <i>Alice</i> , minore ecc. come contro.
3,50 %	408006	490 -	Oliviero Maria di Battista, nubile, inabilitata sotto la curatela della <i>madre Syroggia Carolina fu Ignazio in Oliviero</i> , domt. a Torino.	Oliviero Maria di Battista, nubile, inabilitata, sotto la curatela del <i>fratello Oliviero Ignazio di Battista</i> , domt. a Torino.
Prestito Nazionale 4,50 %	11899	45 -	Orfanotrofio femminile di Caraglio (Cuneo); con usufrutto vitalizio a <i>Violino Maddalena</i> fu Luigi, ved. di Villata Francesco, domt. a Caraglio.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a <i>Violino Anna-Maddalena</i> fu Luigi, ved. ecc. come contro.
3,50 %	579844	45,50	Ricono- <i>Arbojat</i> Giovanni Battista fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Carolina Gianonatti, domt. a Rueglio (Torino).	Ricono- <i>Arbogliat</i> Giovanni Battista fu Antonio, minore, ecc. come contro.
3,50 %	715558	73,50	Ricono- <i>Arbojat</i> Battista fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Gianonatti Carolina fu Battista, ved. di Ricono- <i>Arbojat</i> Antonio, domt. a Rueglio (Torino).	Ricono- <i>Arbogliat</i> Giovanni Battista fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Gianonatti Carolina fu Battista, ved. di Ricono- <i>Arbogliat</i> Antonio, domt. come contro.
Cons. 5 %	426708	965 -	Verga Aben Osman, Fatina Zulima, Luis Sidi e Jan fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Carmona <i>Zumilda</i> di Antonio, ved. Verga Luigi, domt. in Antofagasta (Cile).	Verga Abd-El-Kader-Aben Osman, Fatina Zulima <i>Mirian Sid Ariz</i> e Jan fu Luigi- <i>Giovanni</i> , <i>gli ultimi tre minori sotto la p. p. della madre Carmona Zunilda</i> di Antonio, ved. Verga <i>Abd-El-Kader</i> Luigi- <i>Giovanni</i> , domt. come contro.
Cons. 5 %	426709	240 -	Intestata come la precedente con usufrutto a Carmona <i>Zumilda</i> di Antonio, ved. di Verga Luigi, domt. in Antofagasta (Cile).	Intestata come la precedente con usufrutto a Carmona <i>Zunilda</i> di Antonio, ved. di Verga <i>Abd-El-Kader</i> Luigi- <i>Giovanni</i> , domt. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	579876	38,50	Libero Pierina, <i>Marina</i> ed Oreste fu Luigi, minori sotto la tutela di Libero Evasio, domt. a Casale Monferrato (Alessandria).	Libero Pierina, <i>Margherita-Elisabetta</i> ed Oreste fu Luigi, minori sotto la tutela di Libero Evasio, domt. a Casale Monferrato (Alessandria).
"	757637	581 —	Pintacuda Maria-Teresa di Michele, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela testamentaria di Ferraro Corrado, domt. a Palermo; con usufrutto vitalizio a Pagano <i>Concetta</i> fu Francesco Paolo, ved. di Pintacuda Carlo, dom. a Palermo.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Pagano <i>Maria-Concetta</i> fu Francesco Paolo, ved. ecc. come contro.
"	784654	115,50		
"	71213	21 —	Ganascini <i>Vittoria</i> di Cirillo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a S. Pietro di Legnago (Verona).	Ganascini <i>Luca-Vittoria</i> di Cirillo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, addì 10 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10139)

## CONCORSI

### MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine nel ruolo dei Regi arsenali militari marittimi.

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, nonché i ruoli organici del personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima approvati col R. decreto 18 giugno 1931, n. 978;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;  
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;  
Visti i Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 39, e 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;  
Considerato che nei ruoli del personale d'ordine della Regia marina la percentuale di posti riservata agli invalidi di guerra dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, è interamente coperta;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934 che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi per l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 16 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine dei Regi arsenali militari marittimi (grado 13°, gruppo C). I vincitori classificati ai primi 4 posti della graduatoria saranno nominati nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale o al Liceo scientifico o la licenza ginnasiale, conseguiti in un Istituto Regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale Regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola Regia o pareggiata.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 29.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 34 anni e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglie al valore militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista — per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 — che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde infine dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati dello Stato, o che prestino, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni dalla data del presente decreto.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati domiciliati in Colonia possono presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo ad esibire i documenti 10 giorni prima dell'inizio delle prove.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito degli aspiranti, l'elencazione dei documenti allegati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

Il Ministro può, con provvedimento non motivato ed insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

#### Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;  
2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, validato dal prefetto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista, dal quale risulti che il concorrente è iscritto al P. N. F. o ai Fasci giovanili di combattimento, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che lo aspirante è iscritto, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato dal S. E. il Segretario del P. N. F. Se il candidato è ferito per la causa fascista, deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto ed è iscritto ininterrottamente al Partito dalla data dell'evento che fu causa della ferita.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione al Fascio all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero del Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito;

6° stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità (per i celibi è sufficiente che essi dichiarino per iscritto tale loro stato civile);

7° certificato medico legalizzato dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente di difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e da malattie che possano riuscire in qualsiasi modo di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

8° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare e caratteristico per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo), oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare);

9° diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2;

10° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli operai permanenti dell'Amministrazione M. M. sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 10; essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione M. M. sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 (sempreché li abbiano presentati all'atto dell'ammissione all'impiego), ed anche dalla presentazione della fotografia di cui al n. 10, qualora siano in possesso del libretto ferroviario; essi dovranno però allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dall'Autorità dalla quale dipendono, da cui risulti, oltre alla menzione della qualità e durata del servizio prestato, l'attestazione che i documenti di cui sopra si trovano in possesso dell'Autorità stessa. Coloro che non avranno presentato il documento di cui al n. 10 sa-

ranno tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Lo stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 4 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

#### Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente anche in altre sedi che saranno indicate dal Ministero con successivo provvedimento. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

#### Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un direttore capo divisione, presidente;  
un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'8°, membro;  
un archivista capo, membro;  
un vice segretario nella carica amministrativa, segretario.

#### Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Agli effetti delle succitate disposizioni gli invalidi di guerra dovranno produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, e gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani di guerra, gli orfani di caduti per la causa nazionale, nonché i figli di invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal podestà del Comune di residenza.

#### Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo C.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

#### Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo nella misura di L. 425 (da ridursi del 12%), oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonché il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1934 - Anno XVII.

p. Il Ministro: CAVAGNARI.

## PROGRAMMA D'ESAMI

## Esame scritto (1):

1. Composizione italiana (su facile tema, che valga però a rassicurare sulla conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi).
2. Risoluzione di un problema di aritmetica pratica (sino alla regola del 3 composto).
3. Saggio di calligrafia — compilazione di un prospetto statistico — scrittura a macchina.
4. Prova facoltativa di lingue estere (traduzione dalla lingua estera in lingua italiana).

## Esame orale:

1. Nozioni generali della storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.
2. Nozioni di geografia fisica e politica — l'Europa in generale — l'Italia in particolare.
3. Nozioni sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
4. Cenni generali sul servizio di archivio.

p. Il Ministro: CAVAGNARI.

(1) La durata delle prove scritte è di sei ore.

(10518)

## MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 5 posti di inserviente  
nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni, nonchè il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Marina approvato con R. decreto 30 novembre 1933, n. 1757;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;

Visti i Regi decreti 28 novembre 1933, n. 1554, e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Considerato che nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale la percentuale di posti riservata agli invalidi di guerra dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, è interamente coperta;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934 che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi per l'anno 1935-XIII;

Decreta:

## Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 5 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Marina. Uno solo di detti posti può essere conferito ai dipendenti statali non di ruolo ammessi al concorso senza limiti di età.

## Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sanno leggere e scrivere e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale ed i decorati al valor militare, ad anni 43.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Nessun limite di età si applica, infine, per coloro che, alla data del presente decreto, siano già impiegati di ruolo dello Stato o che prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni. Le donne sono escluse dal predetto concorso.

## Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno esser trasmesse al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati domiciliati in Colonia possono presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo ad esibire i documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

- 1° il loro preciso recapito;
- 2° i documenti annessi alle domande stesse.

Il Ministro può, con provvedimento non motivato od insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

## Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto di atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto;

5° certificato, su carta da bollo da L. 3, della Federazione provinciale fascista, dal quale risulti che il concorrente è iscritto al Partito Nazionale Fascista o al Fasci giovanili di combattimento con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera. Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. Se il candidato è ferito per la causa fascista, deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del brevetto ed è iscritto ininterrottamente al Partito dalla data dello evento che fu causa della ferita.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero della località in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito;

6° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. (Per i celibi è sufficiente che essi dichiarino per iscritto, tale loro stato civile);

7° certificato medico legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio o da malattie che possano riuscire in qualsiasi modo di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

8° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare); ovvero certificato d'iscrizione nelle liste di leva (per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva).

Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare dei candidati ex combattenti o invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra;

9° certificato di studi, ovvero altro documento comprovante che il candidato sa leggere e scrivere.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati ad una prova per accertare le suddette capacità;

10° per i dipendenti statali non di ruolo, certificato attestante che i medesimi, alla data del presente decreto, prestano effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni; tale certificato va rilasciato dall'Amministrazione da cui gli interessati dipendono;

11° per i candidati che siano figli di impiegati dello Stato, un certificato da cui risulti tale loro qualità, da rilasciarsi dalla Amministrazione presso la quale il padre presta o ha prestato servizio;

12° fotografia di data recente con firma del candidato, debitamente autenticata.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti potranno allegare alla domanda tutti quei titoli attestanti la loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli operai permanenti della Amministrazione militare marittima sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 12; essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione militare marittima sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 7 (semprechè li abbiano presentati all'atto dell'ammissione all'impiego), ed anche dal presentare la fotografia di cui al n. 12, qualora siano in possesso del libretto ferroviario. Essi dovranno però allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dall'Autorità dalla quale dipendono, da cui risulti, oltre alla menzione della qualità e durata del servizio prestato, l'attestazione che i documenti di cui sopra si trovano in possesso dell'Autorità stessa. Coloro che non avranno presentato il documento di cui al n. 12 saranno tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Lo stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti, non verranno prese in considerazione. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

#### Art. 5.

La Commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

- un direttore capo divisione, presidente;
- un capo sezione, membro;
- un consigliere, membro;
- un funzionario di grado non superiore al 9°, segretario.

#### Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le precedenzae stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, numero 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Agli effetti delle succitate disposizioni, gli invalidi di guerra dovranno produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra; gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani di guerra, gli orfani di caduti per la causa nazionale, nonché i figli di invalidi di guerra e di invalidi per la causa nazionale dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal podestà del Comune di residenza.

#### Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

#### Art. 8.

Al personale assunto in prova a termini dell'articolo precedente sarà corrisposto, a' sensi del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termini del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1934 - Anno XIII

P. Il Ministro: CAVAGNARI.

(10519)